

Nel caso il concorrente sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere posseduto dai consorziati esecutori per la parte di servizio effettivamente assunto, così come specificato all'art. 8 del Disciplinare di gara, in quanto equiparato al raggruppamento.